



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (*ONE HEALTH*) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI

EX DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif: P-I.1.a.e/2024/15

- Regioni e Province Autonome Assessorati alla sanità

e, p.c.:
- II.ZZ.SS.

- OO.EE.VV.RR. c/o Assessorati alla sanità regioni e P.A.

- Comando Carabinieri per la Salute srm29424@pec.carabinieri.it

- CUFA - Comando Carabinieri Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari frm42541@pec.carabinieri.it; ufaoaio@carabinieri.it
ffr43019@pec.carabinieri.it alessandro.bettosi@carabinieri.it

- CEREP c/o IZSUM protocollo.izsum@legalmail.it

- COVEPI c/o IZSAM protocollo@pec.izs.it

- ISPRA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

- Ufficio 2 ex DGSAF

- Ufficio 2 ex DGISAN

- Ufficio 3 ex SEGGEN

- Associazioni di categoria settore suinicolo

- FNOVI – ANMVI – SIVEMP

Oggetto: Peste suina africana (PSA) – Misure di controllo negli allevamenti suinicoli.

In riferimento al tema in oggetto, considerati gli esiti della sorveglianza negli allevamenti suinicoli, e preso atto della richiesta della Regione Lombardia relativa ad una rivalutazione dell'obbligo di validazione del Documento di Accompagnamento (DDA) di cui alla nota prot. 0030328 - DGSAF del 30/11/2023, si comunica che tale adempimento è da intendersi confermato solo per gli stabilimenti siti in zone di restrizione per PSA.

Riguardo gli altri territori si raccomanda una puntuale e costante valutazione del rischio effettuata dagli osservatori epidemiologici (OEVR) in sinergia con i Servizi veterinari locali e regionali al fine di considerare la possibilità di estendere tale obbligo anche ad ulteriori aree o singoli stabilimenti.

Si fa presente che rimangono in vigore le ulteriori misure di cui alla nota sopra citata, tra cui il test PSA sulla milza, da effettuarsi in caso di aumenti anomali della mortalità, e la registrazione in BDN dei suini morti in allevamento entro 48 ore dall'evento se in zona di restrizione ed entro 7 giorni per il resto del territorio nazionale.

Si ringrazia e si raccomanda la massima diffusione della presente.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Giovanni Leonardi